

Deliberazione n. 126/2025/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
Dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 16 ottobre 2025

Comune di Sogliano al Rubicone (FC)

Rendiconto 2023 e Preventivo 2024-26

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Cost.;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, c. 166 e seguenti;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-bis, c. 3, del TUEL, così come introdotto dalla lett. e), del c. 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 7/SEZAUT/2024/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2024-2026, nonché il relativo questionario;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2023, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/2024/INPR;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 3864 del 28 agosto 2024;

Vista la deliberazione n. 134/2024/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2025;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 120/2024/INPR, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminate, a seguito delle indicazioni della Sezione delle Autonomie, le relazioni sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 e sul bilancio preventivo 2024-26 redatte dall'Organo di Revisione del Comune di Sogliano al Rubicone (FC);

Visto il decreto n. 68/2024 e ss.mm.ii. del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna di ripartizione degli enti assoggettati al controllo;

Vista la nota prot. n. 5727 in data 3 settembre 2025 con la quale il Magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

Acquisite le deduzioni del Comune registrate al prot. C.d.c. nn. 5792, 5793 e 5795 del 15 settembre 2025;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo mediante la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, dott. Antonino Carlo.

RITENUTO IN FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2025, ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2024/26 ed al rendiconto per l'esercizio 2023 del Comune di Sogliano al Rubicone, e in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione per gli esercizi 2024/26 e sul rendiconto per l'esercizio 2023, inviate a questa Sezione

regionale di controllo ai sensi dell'art. 1 co. 166, l. 266/2005, redatte in conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2024/INPR e n. 8/SEZAUT/2024/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");

- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla proposta di bilancio di previsione 2024-26 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2023;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione relativa al bilancio preventivo e al rendiconto presente sul sito internet istituzionale del Comune di Sogliano al Rubicone.

2. Dall'esame della predetta documentazione, emerge la situazione contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle relative al rendiconto 2023.

EQUILIBRI DI BILANCIO

	Rendiconto 2023
Equilibrio di parte corrente	€ 4.156.457,43
Equilibrio di parte capitale	€ -267.361,64
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Equilibrio finale	€ 3.889.095,79

La costruzione degli equilibri nel 2023 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 e il Comune di Sogliano al Rubicone ha conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1 c. 821 della L. n. 145/2018.

RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2023
Fondo cassa	€ 24.385.927,56
Residui attivi	€ 6.116.330,00
Residui passivi	€ 3.636.227,65
FPV per spese correnti	€ 253.317,79
FPV per spese in conto capitale	€ 1.623.230,83
Risultato di amministrazione	€ 24.989.481,29
Totale accantonamenti	€ 7.892.317,09
di cui FCDE	€ 3.524.241,05
di cui FAL	€ 0,00
Totale parte vincolata	€ 393.383,48
Totale parte destinata agli investimenti	€ 92.260,13
Totale parte disponibile	€ 16.611.520,59

Relativamente al fondo crediti di dubbia esigibilità, l'Organo di revisione ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo del fondo.

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, nel parere sul rendiconto 2023 ha preso atto che nessuna società risulta in perdita ed ha verificato che l'Ente non ha accantonato somme al fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni ai sensi dell'art. 1, c. 551 della L. n. 147/2013. Ha verificato che l'Ente ha accantonato negli esercizi precedenti la somma di € 334.618,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art. 21, c. 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016. Tali somme sono state accantonate in relazione alle perdite delle società partecipate Sogliano Sviluppo s.r.l. in liquidazione. Il predetto Organo di revisione ha dichiarato che tale accantonamento è stato eseguito a fini prudenziali sulla base delle indicazioni tratte da una decisione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Campania (del. n. 70/2020).

L'Ente non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1 c. 11 del D.L. n. 35/2013 convertito in L. n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento.

L'Organo di revisione ha verificato che il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per € 80.000,00 e fondo spese legali per € 50.000,00, determinato secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue.

Il Comune ha accantonato un fondo per l'indennità di fine mandato pari a € 6.111,30 e ha previsto un accantonamento per il rinnovo del CCNL dei Segretari nella misura complessiva di € 11.022,82 e l'Organo di revisione ha verificato la congruità degli accantonamenti in specifici fondi per le passività potenziali probabili come da tabella che segue.

Natura del Fondo	Importo
<i>Fondo passività potenziali – congruagli utenze</i>	77.617,82
<i>Fondo passività potenziali diverse - corrente</i>	139.443,37
<i>Fondo passività potenziali diverse – c/o capitale</i>	22.748,73
<i>Fondo passività potenziali – franchigie assicurative</i>	25.000,00
<i>Fondo passività potenziali – f.do mobilità Segretari Comunali</i>	14.000,00
<i>Fondo rischi diversi – discarica</i>	400.000,00
<i>Fondo rischi diversi – soc. in liq.</i>	47.118,60
<i>Fondo rischi – anticip. crediti soc. in liquidazione</i>	3.160.395,40

Il fondo per il salario accessorio risulta certificato dall'Organo di revisione, e l'accordo decentrato integrativo, recante parere positivo dell'Organo di revisione, è stato sottoscritto il 22 dicembre 2023".

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2023 Accertamenti (a)	Rendiconto 2023 Riscossioni (b)	% (b/a)
--	-------------------------------------	------------------------------------	---------

Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 320.038,43	€ 242.657,57	75,82%
Tit.1 competenza	€ 993.484,54	€ 867.991,54	87,37%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 1.579.028,39	€ 1.446.218,58	91,59%
Tit.3 competenza	€ 14.856.854,13	€ 13.066.140,46	87,95%

L'Ente mostra una buona capacità di riscossione relativamente ai titoli 1 e 3, sia in competenza che a residuo.

In merito all'attività di contrasto all'evasione tributaria, dal questionario sul rendiconto 2023, risultano accertamenti per "recupero evasione" per IMU/TASI e per TARSU/TIA/TARES/TARI pari a € 28.110,58 con riscossioni pari a € 21.658,47 e con accantonamento a FCDE in competenza per € 7.048,20 e a rendiconto per € 38.808,11.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2023
Fondo cassa finale	€ 24.385.927,56
Importo medio dell'anticipazione giornaliera utilizzata	€ 0,00
Cassa vincolata	€ 3.279,24
Tempestività dei pagamenti	-10,30 giorni

Nell'esercizio 2023 il Comune di Sogliano al Rubicone non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria e l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto a determinare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2023. Tuttavia, nel parere sul rendiconto 2023, l'Organo di revisione ha evidenziato, in relazione ai contenuti della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, n. 17 del 20 novembre 2023 relativa all'estensione alla gestione di cassa dei vincoli di destinazione posti da legge con riferimento ad

alcune particolari fattispecie, che l'Ente non aveva contabilizzato, nella cassa vincolata, alcune delle suddette risorse ed i relativi utilizzi. Ciò in adesione alla precedente deliberazione n. 31/2015 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella quale si affermava che il vincolo di cassa e di competenza riguardava solo le entrate vincolate a destinazione specifica e non anche le entrate con vincolo di destinazione generica, per le quali sussisteva, invece, solo un vincolo per competenza.

Il poco tempo intercorrente tra la decisione dei giudici contabili e la fine dell'esercizio non ha consentito al Comune (secondo la sua ricostruzione dei fatti) di ricostruire il saldo di cassa vincolato al 31 dicembre 2023 secondo i contenuti della deliberazione n. 17/SEZAUT/2023 della Sezione delle Autonomie. Per tale motivo, l'Ente ha proceduto nel "nuovo" senso indicato dalla Sezione delle Autonomie in occasione del riaccertamento dei residui, con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 235 del 7 marzo 2024 che ha disposto la quantificazione della cassa vincolata al 1° gennaio 2024 rideterminandola in € 284.579,88, allineando così la cassa al saldo del Tesoriere.

A tal proposito, è opportuno evidenziare che a seguito della conversione in legge del D.L. n. 60/2024, a partire dal 7 luglio 2024 rimangono vincolate per cassa, oltre che per competenza, esclusivamente le entrate derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati e quelli derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione.

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023
Debito complessivo a fine anno	€ 0,00	€ 0,00

L'Ente non ha indebitamento; non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati e non ha in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento.

Nel questionario sul rendiconto 2023 l'Ente ha dichiarato che fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo risultano casi di prestiti in sofferenza per € 3.160.395,40 al 31 dicembre e nel parere sul rendiconto 2023, l'Organo di revisione ha precisato che *"L'Ente vanta un credito vs. la società"*

partecipata Sogliano Sviluppo s.r.l. in liquidazione (€ 3.160.395,40) per concessione di crediti (€ 400.000,00 credito infruttifero ed € 2.760.395,40 credito da escussione di fidejussione ex art. 207 del TUEL), avente natura postergata. Per il credito complessivo vantato nei confronti della società posta in liquidazione, è stato costituito già dal primo rendiconto di gestione, un accantonamento per l'intero valore a FCDE. In ottica prudenziale sono state accantonate somme a fondo rischi di pari importo (€ 3.160.395,40) da utilizzare nel caso di non soddisfacimento del credito da parte della società, la cui liquidazione è tuttora in corso".

L'Ente ha in essere operazioni economiche in cui ricorrono congiuntamente i requisiti di cui all'art. 174 del vigente Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36 del 2023) e che, pertanto, sono riconducibili al partenariato pubblico privato come definito nel Libro IV del Codice.

In realtà, la concessione del servizio di pubblica illuminazione (approvata con atto n. 1.202 del 28 dicembre 2020) concerne un appalto relativo all'affidamento in concessione ai sensi degli articoli 180 e 183 del D. Lgs. 50/2016 (all'epoca vigente) nella forma del progetto di finanza il cui oggetto è il servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo della fornitura di energia elettrica e comprendente la realizzazione di interventi di adeguamento normativo con durata pari ad anni 13, di cui uno di lavori. La modalità di contabilizzazione dell'operazione *off balance*. Nel parere sul bilancio di previsione 2024-26, l'Organo di revisione ha precisato il contratto in argomento non va considerato come indebitamento sulla base delle indicazioni RGS-ANAC tenuto conto che, come detto, la suddetta operazione ha le caratteristiche di contabilizzazione off-balance.

L'Organo di revisione ha verificato, però, che l'Ente non ha caricato il suddetto contratto sulla nuova piattaforma Dipe-RGS come indicato dalla FAQ n. 50 di Arconet, tenuto conto che lo stesso è stato stipulato in data 27 aprile 2021, antecedente alla pubblicazione della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2022. A tal proposito l'Ente ha dichiarato che provvederà quanto prima all'inserimento delle informazioni richieste sul suddetto portale.

2.1. Dalla documentazione versata in atti per l'esercizio 2023 risulta inoltre quanto segue:

- il rendiconto 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 29 aprile 2024;

- l'Organo di revisione non ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente;
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nel rendiconto 2023, ma si osserva che il FPV 2023 è re-imputato su un solo esercizio;
- la trasmissione a BDAP dello schema di bilancio 2023 approvato dal Consiglio comunale risulta avvenuta nei termini;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli artt. 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2023 risultano rispettati tutti i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- durante l'esercizio 2023 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
- nell'esercizio 2023 è stato rispettato il vincolo di spesa per il personale dettato dai cc. 557 e 562 della L. n. 296/2006;
- L'Ente si è avvalso della facoltà di redigere la situazione patrimoniale semplificata secondo le indicazioni del D.M. del 12 ottobre 2021 e nel questionario sul rendiconto 2023 ha dichiarato di aver provveduto a trasmettere la delibera di Giunta, con la quale ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale, alla BDAP ed ha aggiornato, al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, gli inventari al 31 dicembre 2023;
- nel questionario sul rendiconto 2023 l'Organo di revisione ha dichiarato che i prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, c. 6, lett. j), D. Lgs. n. 118/2011 ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. L'Organo di revisione ha dichiarato, inoltre, che l'informativa allegata al rendiconto non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG e che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. Tuttavia, il Comune ha assunto i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

3. Il bilancio di previsione per il triennio 2024-26 del Comune di Sogliano al Rubicone è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 27 dicembre 2023 e l'Organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del TUEL, ha espresso parere favorevole.

4. Ciò premesso, in esito agli elementi di potenziale criticità, anche in chiave dinamica, il Magistrato istruttore ha avviato una apposita istruttoria, chiedendo al Comune, con nota prot. n. 5727 del 3 settembre 2025, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti sul rendiconto 2023 e sul bilancio di previsione 2024/26:

- Fondo pluriennale vincolato;
- Organismi partecipati;
- Eventi alluvionali di maggio 2023.

5. In esito alla ricezione della predetta nota istruttoria, il Comune, con nota prot. C.d.c. nn. 5792, 5793 e 5795 del 15 settembre 2025 ha fornito i seguenti chiarimenti.

5.1. In merito ai rilievi istruttori circa il fondo pluriennale vincolato re-imputato ad un solo esercizio, l'Ente ha fornito chiarimenti in merito alla composizione del fondo di parte corrente e di parte capitale. In relazione alla re-imputazione delle somme all'esercizio 2024 per i lavori pubblici, il Comune ha precisato che è stata effettuata (aderendo alle determinazioni adottate dai Servizi Tecnici) una rimodulazione dei cronoprogrammi e una verifica delle condizioni necessarie per la costituzione del fondo pluriennale vincolato, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Sulla base delle modifiche ai cronoprogrammi di spesa approvati, sono state adottate dal Servizio Finanziario le conseguenti variazioni al bilancio secondo quanto previsto dall'art. 175, c. 5-*quater*, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000.

L'Ente ha inoltre precisato che per le spese relative all'acquisto di beni durevoli la costituzione del fondo pluriennale vincolato con imputazione all'esercizio 2024 è stata effettuata tenendo conto che l'obbligazione giuridica è stata assunta entro il 31 dicembre 2023 con consegna del bene avvenuta nell'esercizio 2024.

Infine, il Comune ha riferito che le spese per lavori pubblici re-imputate all'esercizio 2024 (pari a € 1.574.955,43) sono risultate esigibili nel 2024 per l'importo di € 677.903,69, con conclusione di diversi lavori entro la fine dell'anno. Nell'esercizio 2024 sono stati re-imputati al 2025 impegni di spesa per l'importo di € 899.403,24 riferiti a n. 3 lavori non conclusi, per i quali si è resa necessaria un'ulteriore modifica al cronoprogramma a seguito di modifiche indispensabili a garantire un andamento più corretto e di qualità delle lavorazioni e/o sospensioni

dei cantieri per intervenute esigenze tecnico-organizzative e conseguenti acquisizioni di nuovi pareri di enti sovraordinati.

5.2. In merito alle mancate riconciliazioni con gli Organismi partecipati emerse in sede di rendiconto 2023, l'Ente ha riferito che l'Organo di Revisione, in data 26 marzo 2024, ha asseverato che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31 dicembre 2023 dal rendiconto di gestione del Comune, come riportati nella nota informativa. Pertanto, risultavano conciliati i corrispondenti saldi comunicati dagli organismi partecipati mentre le partite non coincidenti con quanto dichiarato dalle società erano da imputarsi esclusivamente a motivazioni di carattere contabile, come analiticamente riportato nella nota. Inoltre, per gli organismi che non avevano inviato i dati o per le certificazioni di asseverazione mancanti, ha preso atto dei dati risultanti dalla contabilità del Comune indicati nella nota ed ha richiesto all'Ente di adottare ulteriori azioni di sollecito, affinché venisse prodotta la documentazione da sottoporre al proprio esame.

Il Comune ha precisato di aver provveduto ad inviare i solleciti agli organismi che non avevano prodotto la certificazione ed a quelli che avevano trasmesso la documentazione mancante di asseverazione da parte dei propri Organi di Revisione e, nel corso dell'esercizio 2024, l'Organo di Revisione del Comune, nell'ambito dei controlli di competenza, ha effettuato le verifiche sull'adempimento (verbali n. 3 del 24 luglio 2024 – prot. n. 9091/2024, n. 4 del 25 ottobre 2024 – prot. n. 12612/2024 e n. 1 del 24 gennaio 2025 – prot. n. 956/2025).

Al termine di tali operazioni, in relazione alle certificazioni pervenute successivamente all'approvazione del rendiconto di gestione 2023, è emersa una mancata conciliazione dei rapporti di debito/credito tra l'Ente e la società partecipata AMR soc. cons a r.l. per l'importo di € 424,40 per la rideterminazione dei contributi consortili che l'Ente ha provveduto a sanare con determinazione n. 472/2024.

L'Ente ha riferito che nell'ambito delle verifiche effettuate è stato accertato che tutti gli organismi partecipati hanno prodotto la certificazione asseverata con esclusione della società Gestione Energetica Ambientale S.r.l. (partecipazione indiretta) per la quale non è pervenuta l'asseverazione dei dati, nonostante i numerosi solleciti inviati e con riferimento a tale società. Tuttavia l'Ente ha specificato che non risultano né debiti, né crediti nei confronti del Comune di Sogliano al Rubicone al 31 dicembre 2023 e tale dato trova corrispondenza nelle scritture contabili dell'Ente.

Il Comune ha infine precisato che l'Organo di Revisione ha asseverato che i saldi dei crediti/debiti risultano conciliati con i corrispondenti saldi comunicati dagli organismi partecipati e che, per le partite non coincidenti con quanto dichiarato dalle società, sono stati assunti dall'Ente i relativi provvedimenti entro l'esercizio.

5.3. In merito agli eventi alluvionali di maggio 2023, l'Ente ha precisato che non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio correlati all'emergenza alluvionale, chiarendo che i primi interventi attivati sono stati finanziati con risorse di bilancio del Comune e per alcune spese è stato richiesto il rimborso a valere sulle risorse messe a disposizione dagli enti preposti (Struttura Commissariale alla ricostruzione – Regione).

L'Ente ha riferito che gli interventi più consistenti hanno riguardato la messa in sicurezza e ripristino della viabilità e delle infrastrutture stradali, finanziati dalla Struttura Commissariale o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l'Ordinanza n. 13/2023. Tali interventi hanno riguardato n. 22 lavori (per un importo complessivo di Euro 3.140.000,00), di cui n. 14 conclusi entro l'esercizio 2024, n. 5 conclusi alla data di invio della risposta istruttoria e n. 3 in corso di realizzazione per i quali il Comune prevede la conclusione entro il corrente esercizio. L'Ente ha precisato che le relative spese sono state anticipate dal Comune e prontamente rendicontate alla Struttura Commissariale, secondo le modalità previste dall'Ordinanza medesima e non ha riscontrato squilibri nella gestione della cassa. Ciò anche tenuto conto delle disponibilità liquide dell'Ente e della dinamica delle richieste di rimborso effettuate nel corso di realizzazione dei lavori.

6. Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Sogliano al Rubicone all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V Parte II della Costituzione di cui alla L. cost. n. 3 del 2001, la L. 5 giugno 2003, n. 131, concernente *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"* ha introdotto forme di controllo cd. *"collaborativo"* con riguardo ai Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni finalizzate alla verifica

del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (cfr. art. 117 Cost.).

Nella rinnovata architettura costituzionale, la L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto (cfr. art. 1 c. 166 e c. 167) che gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti. Tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, u.c., Cost., nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'Organo di revisione.

La disposizione in commento ha la finalità di garantire la tutela dell'unità economica della Repubblica ed il coordinamento della finanza pubblica ed ha individuato nella Corte dei conti, in modo sistematicamente coerente con l'assetto costituzionale dei poteri, l'Organo magistratuale al quale è stata attribuita la cognizione giurisdizionale esclusiva dei controlli sugli enti locali nel quadro della materia della contabilità pubblica (art. 100 Cost.)

Più nel dettaglio, sotto il richiamato profilo sistematico, la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere *"ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità"* concorrendo *"alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno"* (ex multis, sent. n. 179 del 2007), affermando altresì che tale attribuzione trova diretto fondamento (appunto) nell'art. 100 Cost. il quale assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *"sulla gestione del bilancio dello Stato"*, esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, c. 1, Cost.).

1.1. L'art. 3, c. 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 2012, ha introdotto nel tessuto del D. Lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i

rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, u.c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

1.2 L'art. 148-bis, c. 3, del D. Lgs. n. 267 del 2000 prevede che, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali siano tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la Magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Qualora le anomalie rilevate non integrino fatti rientranti nel novero delle ipotesi di cui al c. 3 dell'art. 148-bis T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo è chiamata ad intervenire ugualmente per richiamare l'attenzione dell'ente – sia nella configurazione del vertice politico-amministrativo, sia negli organi gestionali e di controllo (i.e. segretario comunale, responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti) - affinché siano adottate le misure di autocorrezione.

1.3 Dall'assetto normativo sopra riportato, si evince come il Legislatore abbia inteso istituire nei confronti degli enti locali un "sistema di controlli proattivo" finalizzato a prevenire e, se del caso, stigmatizzare attivamente situazioni di pregiudizio (con diversa "modulazione precettiva" a seconda se le situazioni attenzionate siano già reali o meramente potenziali) che possono o potrebbero arrecare un "danno" agli equilibri di bilancio (Corte cost., sent. n. 60/2013). Da quanto sopra, discende il corollario in base al quale il controllo in argomento si pone in una prospettiva non più statica ma dinamica in modo tale

che il confronto tra la fattispecie concreta ed il parametro normativo possa fornire elementi per verificare quale sia stato l'effetto sugli equilibri di bilancio a seguito dell'adozione delle misure correttive (*ex multis*, Corte cost., sent. n. 179/2007).

Coerentemente con tale prospettiva, la Sezione delle Autonomie raccomanda alle Sezioni territoriali di *"avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione"*, al fine di consentire di *"collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/ rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime"*. (del. n. 3/SEZAUT/2019/INPR, del 4 febbraio 2019).

1.4 In continuità con il proprio consolidato orientamento , anche per gli esercizi finanziari in esame, la Sezione ha esaminato i saldi principali dei documenti contabili, delineati dalla lettera dell'art. 148-*bis* del T.U.E.L. (ossia, l'equilibrio di bilancio, l'indebitamento, il vincolo di finanza pubblica in vista dell'*"oggetto specifico (che è) (...) il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento"*, *"in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica"* (Corte cost., sent. n. 184/2022).

Va comunque evidenziato che l'assenza di uno specifico rilievo su profili non inclusi nella odierna pronuncia non può essere considerata quale generale, implicita valutazione positiva dell'insieme dei documenti contabili dell'Ente.

La Sezione, infatti, si riserva di procedere a successive ed ulteriori valutazioni anche in occasione delle verifiche sui documenti contabili (nello specifico, dei rendiconti) relativi agli esercizi successivi. Al riguardo, basterà rammentare che *"il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49).

1.5 Delineato sinteticamente il quadro generale nel contesto del quale si esercitano le funzioni di controllo affidate a questa Corte, l'analisi odierna, pertanto, si fonda

a) sul rispetto del vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 1 c. 821 della

L. n. 145/2018, a tenore del quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (All. n.10 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);

- b) sul rispetto dei vincoli in tema di indebitamento declinati in termini qualitativi (anche con riferimento alla destinazione delle risorse in tal modo acquisite) e quantitativi (riferiti alla sostenibilità degli oneri annuali che discendono dall'indebitamento). Rispetto al primo profilo (vincolo di carattere qualitativo della spesa), è stabilito che gli enti territoriali possono indebitarsi per le sole spese di investimento (art. 119, u. c., Cost.; art. 202 T.U.E.L., art. 3, c. 16 e c. 17 della L. 24 dicembre 2003, n. 350). Sotto il secondo profilo (vincolo quantitativo della spesa), gli artt. 203 e 204 del T.U.E.L. detta regole per la contrazione di nuovo indebitamento tali da assicurare che i connessi oneri non assumano dimensioni tali da vulnerare la stabilità finanziaria dell'ente, dovendo tali oneri essere pari ad una percentuale predefinita delle entrate correnti dell'ente.

È evidente, tuttavia, che l'indagine della Sezione in cui *"il parametro normativo del controllo sui bilanci preventivi e successivi è costituito dalle regole e principi in materia di patto di stabilità, dal principio dell'equilibrio, dalle specifiche regole contabili dettate per dette finalità e, in generale, dal principio di legalità finanziaria"* (Corte cost., sent. n. 40/2014), compendia non solo la verifica dei "saldi" (equilibri, indebitamento, saldo di finanza pubblica) contemplati dal citato art. 148-bis del T.U.E.L. (attraverso l'esame del risultato di amministrazione, come da insegnamento della Corte Cost., v. sul punto la sent. n. 18/2019), ma anche della corretta analisi delle fattispecie giuridiche sottostanti *"in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio"* (Corte cost., sent. n. 184/2022).

2 Per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2023 e al bilancio di previsione 2024-26 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 120/2024/INPR del 20 novembre 2024) e precisamente:

- 1) Enti locali con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;

- 2) Enti locali con fondo cassa a zero al 31 dicembre 2023;
- 3) Comuni con maggior spesa corrente pro capite;
- 4) Enti locali non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale.

All'esito dell'analisi svolta sul Comune di Sogliano al Rubicone, l'esame della documentazione fa emergere le risultanze che si espongono nel proseguo.

Preliminarmente va rilevato che l'esito dell'analisi svolta sulla base dell'esame della documentazione versata in atti fa emergere un quadro contabile – allo stato - caratterizzato da evidente solidità così come confortato dai dati dai quali emerge il mantenimento dei più rilevanti equilibri di bilancio.

Tuttavia, l'attenzione del Collegio si appunta sul tema della modalità di "costruzione e funzionamento" del Fondo pluriennale vincolato in ragione di imputazioni limitate ad un solo esercizio.

Fondo pluriennale vincolato (FPV) - imputazione ad un solo esercizio

Dal punto di vista generale, va evidenziato che la corretta determinazione del risultato di amministrazione e, quindi, dell'equilibrio di bilancio, è influenzata anche dalla verifica attinente al fondo pluriennale vincolato (art. 186 del TUEL). L'istituto *"serve a garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l'acquisizione delle risorse ed il loro impiego"* (Corte cost. sent. n. 6/2017) e un'eventuale criticità, ove rilevata, riverbera i suoi effetti nella costruzione degli equilibri di bilancio.

La giurisprudenza ha rilevato che *"la non corretta determinazione del FPV, al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio, determina la violazione del principio di veridicità ove si ponga mente al fatto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (Corte cost. sent. n. 247/2017), e che pertanto la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale, di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (Corte cost. sent. n. 184/2016)"* (Corte dei conti, Sezione Veneto, del. n. 18/2019/PRSP).

In sostanza, la funzione del fondo pluriennale vincolato è quella di conservare la copertura delle spese pluriennali. Il fondo in questione, da un punto di vista genetico, è costituito da risorse accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'Ente già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata (All. 4/1, punto 9.8, del D.Lgs. n. 118 del 2011), mentre dal punto di vista funzionale *"ove...le fonti di finanziamento si riferiscano a spese per le quali non sia stata perfezionata la relativa obbligazione giuridica, esse affluiscono al risultato di amministrazione (quota vincolata o destinata in prevalenza), per la relativa riprogrammazione"* (Corte dei conti, del. n. 4/SEZAUT/2018/FRG).

Dall'esame del rendiconto 2023 del Comune di Sogliano al Rubicone emerge che il fondo pluriennale vincolato 2023 è imputato su un solo esercizio e ciò potrebbe incidere sul profilo funzionale nella sua prospettiva di istituto giuscontabile a carattere *"programmatorio e di controllo, volto a rappresentare e gestire, in modo responsabile e controllato, il divario temporale esistente tra il momento del reperimento delle entrate, di norma vincolate, e quello del loro utilizzo per il raggiungimento delle finalità istituzionali, legate all'esercizio delle funzioni fondamentali dell'Ente"* (Corte dei conti, Sez. Aut, n. 4/2015 "Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali (D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014)" p. 6).

Parimenti, secondo il D.Lgs. n. 118/2011, lo scopo del fondo in argomento è quello di offrire copertura alle obbligazioni e agli impegni legittimamente assunti dall'ente territoriale in una prospettiva pluriennale volta alla conservazione delle risorse necessarie per far fronte, nel momento delle relative scadenze finanziarie (Corte cost. sent. n. 247/2017, punto 9 del "considerato in diritto"), alle spese che ricadono su più esercizi.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente nel contesto della istruttoria condotta e si rileva che l'orizzonte previsionale limitato ad una sola annualità suscita dubbi in merito alla capacità programmatica dell'Ente.

Al riguardo, il Collegio sottolinea che il principio della competenza potenziata stabilisce che il fondo pluriennale vincolato – quale componente del risultato di amministrazione e, quindi, fattore incidente sull'equilibrio di bilancio – è uno strumento di rappresentazione e previsione delle spese pubbliche che evidenzia con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'Ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo utilizzo. In quest'ottica, ai fini di una verifica della congruità della formazione del fondo pluriennale, assume valore strategico la sussistenza e

l'aggiornamento del cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica andrà a scadere e diverrà esigibile.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2023 ed al bilancio di previsione 2024/26 del Comune di Sogliano al Rubicone:

- raccomanda all'Ente l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli artt. 81 e 97 Cost., nonché dalla L. 24 dicembre 2012, n. 243, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione esaminata da questa Sezione, in relazione alla criticità sopra evidenziata;
- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Sindaco, anche nella qualità di Presidente del Consiglio comunale affinché il Consiglio comunale venga informato del contenuto della presente decisione e all'Organo di revisione del Comune di Sogliano al Rubicone.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025.

Il Relatore
Antonino Carlo
(*firmato digitalmente*)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(*firmato digitalmente*)

Depositata in segreteria in data 17 ottobre 2025

Il Funzionario preposto
Anna Maria Frate
(*firmato digitalmente*)